



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 4 marzo 2008;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 7540 dell'11 febbraio 2008, con la quale il Presidente della Provincia di Como ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine all'applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha abrogato il comma 6 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali);

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti nell'art 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 9/pareri/2008 del 19 febbraio 2008, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del Presidente della Provincia di Como;

Udito il relatore, consigliere Antonio Caruso;

#### PREMESSO

Con nota n. 7540 dell'11 febbraio 2008, il Presidente della Provincia di Como ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine all'applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha abrogato il comma 6 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali).

In particolare il Presidente della Provincia di Como intende conoscere il parere di questa Sezione in merito alla non cumulabilità di indennità e gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi conseguentemente all'abrogazione della disposizione che tale cumulo aveva previsto, pur in assenza di una esplicita esclusione.

Al riguardo il Presidente osserva che il successivo art. 83, anch'esso novellato dalla legge finanziaria per il 2008, prevede espressamente il divieto di cumulo dei gettoni di presenza per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali.

#### CONSIDERATO

Le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità della richiesta sussistono, sia ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, sia con riferimento ai parametri derivanti, conformemente alla deliberazione n. 5/AUT/2006, dalla natura della funzione consultiva prevista dalla norma citata nel quadro delle competenze che la legge medesima ha attribuito alla Corte dei conti.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la richiesta è ammissibile in quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice dell'organizzazione della Provincia, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente verso l'esterno.

Quanto al profilo oggettivo, la richiesta di parere ha per oggetto l'interpretazione di norme della legge finanziaria per il 2008, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea attraverso il rispetto del patto di stabilità interno e che pertanto rientrano nella materia della contabilità pubblica anche ove riguardino specifici settori d'intervento.

Nel merito la questione concerne la possibilità di cumulare le indennità di funzione e i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti locali diversi, successivamente all'abrogazione della disposizione che tale cumulo prevedeva.

Si tratta in sostanza di determinare la portata dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 82 del TUEL, che disponeva il cumulo.

Ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

L'espressa disposizione di legge individua ed inquadra in vario modo le diverse figure di abrogazione, oggetto di ampio dibattito sia in sede dottrina che giurisprudenziale.

Non v'è dubbio che, per quanto riguarda l'abrogazione tacita è necessario l'intervento dell'interprete per l'individuazione della norma abrogata e per precisare i limiti dell'abrogazione stessa, mentre nel caso dell'abrogazione espressa è la stessa voluntas legis ad imporre che la disposizione abrogata non possa più ricevere applicazione successivamente all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice.

Ora, se non è applicabile una disposizione abrogata, a fortiori non può ritenersi applicabile una norma, ricavata aliunde per via interpretativa, che avesse lo stesso contenuto. D'altra parte, se si era reso necessario introdurre un'apposita disposizione (comma 6 citato) che contemplasse il cumulo di detti emolumenti, è ragionevole pensare che tale norma non poteva essere ricavata per analogia legis o juris ovvero dai principi generali dell'ordinamento, che anzi già in passato, e a maggior ragione dopo la finanziaria 2008, sembrano condurre nella direzione opposta. Se la presenza di una siffatta norma non può essere ravvisata nell'ordinamento indipendentemente da una disposizione di legge, tale norma non può aver resistito all'abrogazione espressa della disposizione medesima.

Con ciò viene superato il dubbio formulato dalla Provincia richiedente circa la mancanza di un esplicito divieto di cumulo, che è invece espressamente previsto per i

parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, nel successivo art. 83 del TUEL, anch'esso novellato dall'art. 2, comma 26, della finanziaria 2008.

Peraltro, nel caso in trattazione il principio *ubi lex voluit, dixit* non può essere richiamato in quanto esiste una disposizione abrogatrice che esprime pienamente la *voluntas legis* contraria al cumulo.

Che la volontà del Legislatore vada in direzione dell'inapplicabilità del cumulo è poi confermato dal contesto normativo in cui è inserita la disposizione abrogatrice, e precisamente i commi da 23 a 32 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, recanti norme dirette al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, costi che gravano sulla finanza pubblica, incidendo sulle risorse della collettività.

P.Q.M.

il comma 6 dell'art. 82 del TUEL, espressamente abrogato dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non può ricevere applicazione e pertanto le indennità di funzione e i gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti locali diversi non sono cumulabili, pur in assenza di un esplicito divieto di cumulo.

Il Relatore  
F.to Antonio Caruso

Il Presidente  
F.to Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

11 marzo 2008

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)